

Il principio di precauzione nel diritto penale *

FRANCESCO D'ALESSANDRO**

Sommario: 1. Inquadramento generale. – 2. Le fonti internazionali e dell'Unione europea. – 3. Le fonti del diritto interno. – 4. Gli impatti del principio di precauzione sulle categorie del diritto penale classico. – Bibliografia.

Data della pubblicazione sul sito: 10 ottobre 2023

Suggerimento di citazione

F. D'ALESSANDRO, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo scaturisce da un ciclo di seminari dal titolo Dialoghi sulla morfologia delle fonti, tenutosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella primavera del 2022, ed è inserito nella sezione monografica del fascicolo a cura di Giovanni Bombelli, Paolo Heritier e Michele Massa.

** Professore ordinario di Diritto penale nel Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell'economia dell'Università cattolica del Sacro Cuore (Milano). Indirizzo mail: francesco.dalessandro@unicatt.it.

1. Inquadramento generale

Il principio di precauzione si connota come un «criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica circa possibili effetti dannosi ipoteticamente collegati a determinate attività, installazioni, impianti, prodotti, sostanze» (Castronuovo 2011, 2).

Esso presenta, al contempo, tanto una valenza normativo-prescrittiva, quanto argomentativo-simbolica: nella prima accezione, costituisce la *ratio* di fonti normative con cui il legislatore, prima dell'Unione europea e poi nazionale, ha affrontato nel corso del tempo la regolazione dello svolgimento di talune attività rischiose; nel secondo senso, invece, assume il ruolo di canone ermeneutico utilizzato dalla giurisprudenza, nell'ambito di specifiche decisioni giudiziarie, ora in termini di *ratio decidendi* ora nell'ambito di *obiter dicta* volti a chiarire meglio la regola applicabile per la soluzione del caso concreto.

Il principio di precauzione ha rappresentato, nell'ultimo periodo, l'orizzonte generale entro cui è stato affrontato il fenomeno dell'emergenza pandemica determinata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e della malattia ad esso riconducibile del Covid-19.

Nel contesto attuale tale principio costituisce un riferimento imprescindibile entro cui interpretare l'evoluzione degli ordinamenti giuridici contemporanei, ed è ragionevole ipotizzare che esso tenderà ad incrementare la propria *vis expansiva* anche in materia penale, quale paradigma significativo sia per le scelte politico-criminali del legislatore, sia per le argomentazioni giudiziarie, specialmente in materia di attività colpose in cui si pongono questioni di governo di rischi ignoti.

Si tratta di una traiettoria nient'affatto priva di criticità, specialmente in relazione ad alcuni fondamentali canoni costituzionali (su tutti, il principio di offensività) e a pilastri portanti della teoria

generale del reato (causalità, antigiuridicità, colpa), che vengono sottoposti a significative, talora insostenibili, torsioni, una volta declinati in ottica precauzionale.

2. Le fonti internazionali e dell'Unione europea

L'atto di nascita del principio di precauzione come fonte di diritto può individuarsi nella Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo del 14 giugno 1992, all'interno della quale, al principio n. 15, è stabilito che «al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»

In questa formulazione si ritrovano tutte le caratteristiche proprie della norma precauzionale: essa si applica negli ambiti in cui è assente una «certezza scientifica assoluta» ma in cui è necessario

prevenire un «rischio di danno grave o irreversibile» da cui possa derivare un risultato qualificabile in termini di «degrado ambientale».

Nello stesso anno della Dichiarazione di Rio, il principio di precauzione ha avuto ingresso anche nell'ordinamento comunitario europeo, attraverso il Trattato di Maastricht (al titolo XVI rubricato «Ambiente») che ha profondamente inciso sul Trattato istitutivo della Comunità economica europea, per dar vita alla Comunità europea, inserendo l'art. 130R, il cui comma 2 stabiliva che «la politica della Comunità in materia ambientale [...] è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”».

È infatti proprio a partire dal tema della tutela ambientale che il principio ha fatto ingresso negli ordinamenti giuridici europei, per poi diffondersi in altri ambiti dell'agire umano in cui si è reso

necessario il controllo di rischi ignoti, quanto a pervasività e portata delle possibili conseguenze ad essi correlate.

Restando nell'ambito delle fonti sovranazionali in materia di precauzione è poi imprescindibile la menzione della «Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000» che prende atto del «dilemma di equilibrare la libertà e i diritti degli individui, delle industrie e delle organizzazioni con l'esigenza di ridurre i rischi di effetti negativi per l'ambiente e per la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante», evidenziando la necessità di una «procedura strutturata di adozione delle decisioni sulla base di informazioni particolareggiate e obiettive di carattere scientifico o di altro tipo».

La Commissione riconosce come il principio di precauzione benché esplicitamente riferito soltanto alla protezione dell'ambiente, assuma «in pratica» una «portata molto più ampia» e trovi «applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità».

Infine, il principio in analisi è poi declinato in numerosi atti di diritto derivato dell'Unione che si riferiscono alla commercializzazione di sostanze potenzialmente pericolose (quella più significativa è individuabile nel reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178/2002 che all'art. 7 fornisce una definizione generale del principio di precauzione conforme ai principi enucleati dalla Commissione nella Comunicazione del 2 febbraio 2000) e anche nel fondamentale Accordo della WTO (*World Trade Organization*) in materia di applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (v. art. 5.7). Questo Accordo si

colloca perfettamente in linea con i principi mutuati nella Comunicazione della Commissione europea, delineando in maniera costante i presupposti e le caratteristiche per l'adozione di un provvedimento di tipo precauzionale: situazione di obiettiva incertezza scientifica, provvisorietà della misura di riduzione del rischio e proporzionalità della stessa, in un'ottica di minimizzazione non solo dell'impatto del rischio, ma anche degli effetti derivanti dalle misure di riduzione dello stesso.

3. Le fonti del diritto interno

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, si è già fatto cenno alla centralità del principio di precauzione nell'ambito di numerosi atti finalizzati alla prevenzione del contagio da Covid-19 (v. art. 1 dell'ordinanza del Ministro della Salute 25 febbraio 2021 e art. 3 comma 1 dell'ordinanza del Ministro della Salute 21 novembre 2020); esso, è, inoltre, direttamente richiamato nelle norme in materia di tutela ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto "testo unico sull'ambiente") e funge da *ratio* ispiratrice (Castronuovo, 2011 13 ss.) delle discipline in materia di organismi geneticamente modificati (d.l. 12 aprile 2001, n. 206 e d.l. 8 luglio 2003, n. 224) e sicurezza dei prodotti (d.l. 6 settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo»), con diretti riflessi anche sulla materia penale.

Conformemente a quanto rilevato nell'analisi delle fonti europee, anche nell'ordinamento italiano il principio di precauzione trova il suo più ricorrente ambito applicativo nelle norme in materia di tutela dell'ambiente.

In particolare nel T.u. ambientale, la precauzione assurge innanzitutto al rango di principio generale all'art. 3-*ter*; l'art. 301 si occupa di declinare in termini più operativi le modalità di applicazione del principio; l'art. 178 fissa i principi ispiratori della legislazione in materia di gestione dei rifiuti che richiamano espressamente tale principio e infine si possono menzionare quegli illeciti di tipo contravvenzionale che esprimono mere valutazioni di tipo precauzionale (fattispecie che si limitano al mero presidio delle funzioni amministrative di controllo per il rilascio di autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività che comportano immissioni pericolose).

Riconducibile alla logica del principio di precauzione è anche la tutela penale offerta dai già ricordati d. l. 206 del 2001 e n. 224 del 2003 e dal d. l. 21 marzo 2005, n. 70 relativamente alla creazione e diffusione di organismi geneticamente modificati (D'Alessandro 2012, 297-315): la pericolosità di tali organismi, infatti, non può ritenersi, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, adeguatamente accertata e l'impiego degli stessi è ispirato a una logica di liceità condizionata, basata su minuziose prescrizioni comportamentali che dovrebbero garantirne l'utilizzo entro un ambito di rischio consentito dall'ordinamento.

4. Gli impatti del principio di precauzione sulle categorie del diritto penale classico

È importante ora evidenziare quelli che sono i rapporti fra il principio di precauzione e talune categorie fondamentali del diritto penale classico.

La dottrina penalistica (per ricostruire più analiticamente il dibattito, cfr. Corn 2013, 52-69) non è affatto monolitica nel negare ogni diritto di cittadinanza alle istanze precauzionali: essa appare, infatti, divisa fra coloro che negano ogni *chance* applicativa, sul terreno penale, al principio in esame e coloro che si mostrano, invece, maggiormente possibilisti.

L'interazione fra il diritto penale e il principio di precauzione mostra tutta la propria problematicità già sul piano delle fonti, ed è proprio dall'analisi di questa interazione che dovrebbe derivare una conclusione risoluta nel senso di precludere qualsiasi accesso alle logiche precauzionali in materia penale.

La prima tensione emerge dal richiamo al ruolo che le istituzioni europee attribuiscono alla giurisprudenza nella definizione dei contenuti del principio di precauzione: esso, infatti, deve essere necessariamente conciliato con i principi costituzionali che governano l'attività giurisdizionale in materia penale.

In questo settore dell'ordinamento, alla soggezione del giudice alla legge (art. 101 Cost.) dev'essere data una interpretazione particolarmente rigorosa, che tenga conto del divieto di analogia *in malam partem* (art. 25 Cost. e art. 14 disp. prel.) e dei principi di prevedibilità (art. 49 Cedu), tassatività e determinatezza della fattispecie penale. Peraltro, il Tfu, che all'art. 83 attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio la possibilità, deliberando mediante direttive, di stabilire «norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni» non è applicabile agli ambiti che più direttamente coinvolgono il principio di precauzione. Le «sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale» sono, infatti, quelle che attengono ai seguenti fenomeni criminosi: «terrorismo; tratta degli esseri umani; sfruttamento sessuale delle donne e dei minori; traffico illecito di stupefacenti; traffico illecito di armi; riciclaggio di denaro; corruzione; contraffazione di mezzi di pagamento; criminalità informatica e criminalità organizzata».

Di conseguenza, all'ordinamento dell'Unione non sembra potersi riconoscere alcuna competenza nella definizione del principio di precauzione a fini strettamente penalistici, alla luce del fatto che, nelle materie in cui tale principio è più direttamente coinvolto, le istituzioni europee non dispongono di alcuna competenza penale, nemmeno indiretta.

Pertanto, appaiono immediatamente problematici, già sul piano della dogmatica delle fonti, quegli orientamenti giurisprudenziali estensivi, che individuano nella rilevanza europea del principio la fonte di legittimazione su cui fondare l'ermeneutica precauzionale.

Approfondendo i rapporti tra principio di precauzione e legalità penale, è ineludibile riscontrare che la maggior tensione si manifesta in rapporto a quella declinazione della legalità che più di altre può dirsi, oggi, centrale, ossia la prevedibilità (F. Viganò 2016, 213 ss.).

Nel quadro dell'attuale sistema delle fonti, fortemente influenzato dagli apporti sovranazionali della giurisprudenza di Strasburgo, potrebbe dirsi che in tanto la legalità "sostanziale" può considerarsi rispettata, in quanto l'agente possa *ex ante* prevedere le conseguenze sanzionatorie che il "diritto punitivo" riserva alle condotte da lui tenute.

Il principio di precauzione trova in una situazione di incertezza nomologica il proprio naturale ambito di applicazione: esso, infatti, può rilevare solo quando non sia compiutamente individuabile, sulla base di dati scientifici, il rischio connesso a un determinato comportamento umano. Dalla situazione di obiettiva incertezza, il legislatore, prima comunitario e poi nazionale, fa derivare obblighi di regolazione delle attività rischiose che si indirizzano principalmente all'autorità amministrativa.

È l'autorità amministrativa a dover tener conto del principio di precauzione, come elemento in base al quale modulare l'esercizio della discrezionalità nei rapporti giuridici amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni ambientali.

L'ambito giurisdizionale in cui tale principio dovrebbe dunque assumere maggiore rilevanza è, senza dubbio, quello amministrativo e non già quello penale: è nei rapporti fra autorità ed operatori economici che considerazioni precauzionali possono ispirare determinate scelte dei pubblici poteri, che impattino su interessi legittimi pretensivi od oppositivi dei privati, ed è, dunque, in relazione ai provvedimenti assunti dall'amministrazione che il privato potrebbe eccepire un eccesso di potere (*sub specie* di irragionevolezza), allorquando la discrezionalità amministrativa si mostri eccessivamente sbilanciata in favore della logica precauzionale a discapito della libera iniziativa economica.

Su questo piano, al giudice penale dovrebbe essere precluso in radice ogni intervento: è difficile, infatti, ipotizzare che possano ritenersi sufficientemente "prevedibili" pronunce di condanna in sede penale adottate in situazioni in cui non soltanto la condotta si sia mantenuta entro i limiti normativamente consentiti, ma, addirittura, sia stata autorizzata con specifici provvedimenti dall'autorità amministrativa competente a vigilare su di essa.

Oltre che sul piano delle fonti poi, il principio di precauzione si pone in un rapporto di tensione dialettica anche rispetto ai tradizionali canoni che ispirano tanto la morfologia sostanziale quanto l'accertamento processuale dei reati che puntano ad assicurare forme anticipate di protezione dei beni giuridici, attraverso il ricorso al paradigma del pericolo astratto.

Proprio il rilievo accordato al concetto di bene giuridico, infatti, segna un'incolmabile distanza tra il modello di tutela ancorato al pericolo e quello

improntato ai dettami del principio di precauzione, mediante la formulazione di “illeciti di rischio” nei quali la sanzione penale viene a essere invocata anche in contesti di incertezza scientifica. Mentre lo schema del pericolo astratto non può infatti prescindere dal riferimento a specifici interessi giuridicamente pregnanti, cui esso punta ad assicurare adeguata tutela, incriminando condotte pericolose per il bene in via generale ed astratta secondo una precisa legge scientifica di copertura, il diritto penale orientato precauzionalmente alla minimizzazione del rischio segna il definitivo distacco da questo sostrato empirico, ricorrendo a strumenti che puntano ad aumentare il più possibile i margini di sicurezza a beneficio dei consociati, secondo logiche ipercautelative che possono condurre all'incriminazione di comportamenti provatamente innocui.

Per tale ragione, appaiono destinati irrimediabilmente all'insuccesso quegli sforzi esegetici volti a delineare possibili spazi di interazione tra il sistema dei valori-limite e il modello dei reati di pericolo astratto, ritenendo che il superamento dei limiti-soglia possa fornire indicazioni utili all'interprete ai fini dell'accertamento di un pericolo reale per i beni giuridici.

Infatti, i limiti-soglia rappresentano, nella loro veste scientificamente genuina, una tecnica normativa che si propone di mettere in pratica i dettami del principio di precauzione, attraverso l'azione di agenzie regolatrici indipendenti che, partendo da una ricognizione di tutti gli studi scientifici condotti sulla nocività di una determinata sostanza, rispetto alla quale sussista il sospetto che possa essere idonea a provocare effetti avversi se respirata o ingerita, individuano innanzi tutto il livello di esposizione al quale non si osserva nessun effetto avverso per la salute (cd. Livello *NOAEL*, acronimo dell'espressione *No Observed Adverse Effect Level*), per poi fissare il limite-soglia applicando, in via schiettamente precauzionale, un fattore di sicurezza che consente di fissare il valore limite a un livello notevolmente più basso rispetto a quello che già può ritenersi innocuo per il bene giuridico oggetto di tutela (v. D'Alessandro 2012, 255 ss., 268 ss., 315 ss.; D'Alessandro 2007, 1133 ss., 1151 ss.).

Come ricorda la Commissione europea nella sua comunicazione del febbraio 2000, valutazioni di tipo precauzionale possono, e anzi debbono, trovare spazio quando ci si trovi di fronte a una «stima scientifica del rischio che per l'insufficienza dei dati, per il loro carattere non concludente o per la loro imprecisione, non consente di determinare con sufficiente certezza il rischio in questione»: in tali casi, tuttavia, si tratta di effettuare una «decisione eminentemente politica», che non può giungere al sacrificio dei valori di libertà e di dignità individuale posti in gioco attraverso l'utilizzo dello strumento penale. Vi ostano, infatti, insuperabili ragioni etiche, prima ancora che costituzionali.

In ultimo è opportuno verificare se il principio di precauzione sia idoneo a fondare un giudizio di rimproverabilità, volto a stigmatizzare l'agente per aver assunto un atteggiamento antidoveroso, che avrebbe potuto e dovuto non

assumere, oppure no. In tal senso, la colpevolezza racchiude in sé tanto il dolo quanto la colpa, e sebbene essa sia unitariamente considerata dalla giurisprudenza formatasi in materia di precauzione, non v'è dubbio che la più ampia casistica si sia tuttavia formata nell'ambito di vicende che hanno ad oggetto addebiti di natura colposa, nelle quali si contesta – secondo quanto osservato da risalente dottrina – una «condotta volontaria, genericamente o specificamente contraria alla polizia o alla disciplina, da cui derivò come da causa ad effetto un evento, dannoso o pericoloso, preveduto dalla legge come delitto, prodotto involontariamente ovvero per effetto d'erronea opinione inescusabile di compierlo in circostanze escludenti la responsabilità penale» (Manzini 1990, 790).

La «contrarietà alla polizia o alla disciplina» si ravvisa il più delle volte nel mancato adeguamento dell'agente alle regole precauzionali codificate dall'ordinamento in relazione all'esercizio di attività potenzialmente pericolose; adeguamento esigibile dall'agente in forza del principio di precauzione, il quale comporterebbe che «ogni scelta da compiersi in situazioni di incertezza vada valutata in base alla peggiore delle sue conseguenze possibili» (Corn 2013, 136).

Ci si deve domandare quindi se in base all'ordinamento vigente sussista, oppure no, la possibilità di fondare specifici addebiti penali su rimproveri aventi mero contenuto precauzionale.

Secondo le ricostruzioni teoriche più accreditate, l'ordinamento penale ravvisa nella colpa innanzi tutto un elemento oggettivo, che consiste nella violazione di una regola cautelare volta alla salvaguardia di beni giuridici, al quale fa da contraltare una dimensione genuinamente soggettiva, che fonda il rimprovero sulla scorta della concreta esigibilità dell'osservanza della regola da parte dell'agente (comportamento alternativo lecito); ad essi si affianca poi un elemento negativo, consistente nella mancanza di volontà, in ordine alla causazione dell'evento dannoso o pericoloso oggetto di incriminazione.

Ebbene, nelle vicende in cui viene in rilievo la violazione del principio di precauzione non è quasi mai discussa l'involontarietà in ordine alla causazione dell'offesa, che, comunque, non rappresenta in ogni caso l'obiettivo preso di mira dall'agente: ciò di cui si discute è, da un lato, la possibilità di ritenere o meno violata una regola cautelare e, dall'altro, la concreta esigibilità del comportamento alternativo lecito.

Quanto al primo profilo, deve rammentarsi che le regole cautelari sono ontologicamente funzionali al governo del rischio nell'ambito di attività pericolose giuridicamente autorizzate: esse hanno, perciò, una naturale vocazione preventiva; possono essere di fonte normativa o sociale e devono essere ricostruite dal giudice attraverso un giudizio *ex ante*, volto a valutare la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento sulla base della miglior scienza ed esperienza disponibili al momento della condotta, «non rilevando la successiva scoperta della pericolosità di certe

attività e l'individuazione di regole cautelari o di più efficaci regole cautelari» (Mantovani 2017, 342).

Già sul piano della “misura oggettiva della colpa”, sembra allora potersi escludere qualsiasi diritto di cittadinanza a considerazioni fondate sul principio di precauzione: esso, infatti, rileva per definizione in situazioni in cui la miglior scienza ed esperienza “del momento storico” non sono in grado di stabilire con sufficiente affidabilità se l'osservanza di determinate prescrizioni possa o meno scongiurare l'insorgenza di un rischio.

Si tratta, dunque, di un'incompatibilità logico-strutturale, che non esclude che possa in concreto ravvisarsi, in capo all'agente, un'inosservanza di norme cautelari vincolanti: ciò, tuttavia, non sulla base del principio di precauzione, ma in ragione della possibilità di affermare, attraverso il ricorso ad affidabili evidenze scientifiche, il mancato rispetto degli *standard* comportamentali idonei a garantire l'effettiva sicurezza del bene giuridico protetto. Ciò in quanto sarebbe costituzionalmente inaccettabile la scelta di muovere all'agente un rimprovero penale «senza poggiare su un collegamento scientificamente, razionalmente dimostrabile tra la sua condotta e gli effetti e senza poter dimostrare che questi effetti rientravano nel suo effettivo controllo» (Alessandri 2005, 565).

Anche in relazione alla verifica dell'efficacia impeditiva del cosiddetto comportamento alternativo lecito il principio di precauzione non sembra poter assumere il ruolo di strumento euristico adeguato rispetto allo scopo: applicandosi, per definizione, solo in contesti di incertezza, esso non è infatti strutturalmente in grado di “provare” alcunché, non essendo idoneo a fondare giudizi di evitabilità nomologicamente fondati.

Oltre che sul piano della tipicità oggettiva dell'illecito colposo, l'inadeguatezza del principio di precauzione, ai fini della formulazione di addebiti per fatti realizzati involontariamente, si ravvisa ancor più nettamente in relazione alla cosiddetta “misura soggettiva della colpa”, requisito essenziale per “riempire di contenuto” la personalizzazione del rimprovero e, dunque, differenziare la colpa da inaccettabili ipotesi di responsabilità oggettiva. Il grado di rimproverabilità soggettiva si atteggia diversamente a seconda che si tratti di colpa cosciente oppure incosciente: nel primo caso, è indiscutibile la sussistenza di un elemento psicologico, in quanto il rimprovero è quello di non aver ottemperato al disposto di norme cautelari, nonostante la previsione di un evento evitabile; nel secondo caso, invece, la colpa può ravvisarsi solo laddove lo *standard* comportamentale tipico dell'agente modello potesse in effetti essere soddisfatto dall'agente concreto, che però non si è nemmeno avveduto né della possibilità di provocare un'offesa al bene giuridico, né della possibilità di evitarla adeguando il proprio comportamento alle regole cautelari pertinenti rispetto all'attività svolta.

Così ricostruiti i termini del giudizio, appare giocoforza ritenere che la prevedibilità debba essere valutata dal giudicante in concreto ed *ex ante*, non

potendosi ritenere sufficiente a fondare il rimprovero un giudizio di mera «non impossibilità dell'evento» (Mantovani 2017, 347). Quanto all'evitabilità, si tratta di verificare se il contegno ottemperante alla prestazione cautelare sarebbe o meno valso ad impedire la realizzazione dell'evento incriminato.

Sennonché, nel compimento di tale analisi non si può fare a meno di osservare come, in tutti i contesti in cui il soggetto eserciti un'attività pericolosa ma giuridicamente autorizzata, il parametro di valutazione non possa individuarsi nei canoni comuni di prevedibilità ed evitabilità, essendo lo stesso ordinamento a dettare prescrizioni finalizzate a impedire il verificarsi dell'evento lesivo. È infatti proprio la predeterminazione legislativa, spesso unita a provvedimenti autorizzativi dell'autorità amministrativa competente, a scolpire la misura del rischio consentito, sicché appare obbligatorio interpretare le regole di condotta fissate dall'ordinamento come altrettante presunzioni assolute di adeguatezza del comportamento tenuto dall'agente. Rispetto a tale giudizio normativo, pertanto, nessuno spazio di discrezionalità residuerà per l'organo giudiziario, il quale, constatato il rispetto delle prescrizioni concretamente fissate al titolare del potenziale di rischio, non potrà che ritenersi vincolato a tale circostanza, escludendo in radice qualsiasi possibilità di rimprovero avente carattere penale.

Viceversa, residuerebbero margini per l'affermazione di responsabilità se, sulla base degli accadimenti storici, fosse dimostrabile che la condotta dell'agente è fuoriuscita dai confini di liceità ad essa garantiti dalle fonti che la legittimavano o autorizzavano: in tale ipotesi, infatti, l'esercizio dell'attività pericolosa autorizzata non potrebbe più considerarsi conforme all'ordinamento ed espressione di un rischio accettabile, ma assumerebbe i connotati di una violazione oggettiva degli *standard* comportamentali prescritti, tale da imporre la verifica dell'effettiva rimproverabilità soggettiva in capo all'agente.

Non pare possibile quindi risolvere la questione circa l'applicabilità della logica precauzionale alla categoria della colpevolezza se non in senso negativo. Infatti, in un contesto di incertezza scientifica qual è quello che caratterizza gli ambiti governati dal principio di precauzione, nessuna certezza può trarsi in punto di effettiva pericolosità della condotta inosservante del precetto, perché tale certezza non è posseduta nemmeno dal legislatore, che alla precauzione ricorre proprio per governare rischi la cui portata non è scientificamente determinabile e anche a voler ritenere violata in via oggettiva la regola cautelare, nessun addebito penale potrebbe comunque essere elevato nei confronti del soggetto a fronte di un suo comportamento “non improntato a precauzione”, perché tale principio non è strutturalmente in grado di fondare generalizzazioni scientificamente affidabili, capaci di soddisfare lo standard dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” in punto di evitabilità dell'evento, specialmente in contesti in cui la condotta non solo non sia vietata ma sia, addirittura, positivamente autorizzata, in quanto già valutata, *ex ante*, come lecita e “tollerabilmente” rischiosa da parte del legislatore.

Bibliografia

Alessandri, A. (2005), *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Milano, Giuffrè.

Castroonuovo, D. (2011), *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espansivo del "penale" nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, reperibile in: <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Castroonuovo%20pdf%20definitivo.pdf>

Corn, E. (2013), *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, Giappichelli.

D'Alessandro, F. (2007), *Il diritto penale dei limiti soglia e la tutela dai pericoli nel settore alimentare: il caso della diossina*, in *Scritti per Federico Stella*, II, Napoli, Jovene.

D'Alessandro, F. (2012), *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, Giuffrè.

Mantovani, F. (2017), *Diritto penale*, Padova, Cedam.

Viganò, F. (2016), *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in Paliero, C.E., et al., (a cura di), *La crisi della legalità. Il "sistema vivente delle fonti penali"*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane.

Manzini, V. (1990), *Trattato di diritto penale*, Torino, UTET Giuridica.